

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

134° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(1459) **MANCONI**. – *Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(3685) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(4041) **Athos DE LUCA**. – *Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 8
LOMBARDI SATTRIANI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(1459) MANCONI. – *Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(3685) CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – *Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(4041) Athos DE LUCA. – *Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina generale dell'attività teatrale», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli, Malgieri e Butti; Sbarbati, Ricciotti, Crema, Bastianoni, Benvenuto, Boccia, Cananzi, Castellani, Cento, Cerulli Irelli, Dalla Chiesa, Danieli, Jervolino Russo, Lamacchia, Leccese, Li Calzi, Liotta, Lombardi, Manca, Mangiacavallo, Mazzocchin, Merloni, Molinari, Orlando, Paissan, Piscitello, Polenta, Prestamburgo, Prestigiacomo, Procacci, Repetto, Risari, Ruggeri, Sanza, Saonara, Scalia, Scozzari, Servodio, Stajano, Testa, Voglino e Volpini; Burani Procaccini e Del Barone; Follini, Casini, Mastella, Giovanardi, Manzione, Nocera, Peretti, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Ostillio, Pagano e Scoca; «Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada», d'iniziativa del senatore Manconi; «Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada», d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e «Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada», d'iniziativa del senatore Athos De Luca.

Prego il senatore Lombardi Satriani di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi scuso per il ritardo con cui intervengo ai lavori della Commissione, ritardo peraltro del tutto eccezionale, essendo stato sempre presente tutte le volte che all'ordine del giorno era previsto l'esame dei disegni di legge in materia di attività teatrale, dovuto ad un concomitante impegno

nella Commissione antimafia, dove si rendeva necessario assicurare la nostra presenza dovendosi esaminare il caso Brusca, che presenta aspetti molto complessi.

Signor Presidente, i disegni di legge al nostro esame, e in particolare il n. 4176, al quale farò principalmente riferimento nel corso della mia relazione, sono quanto mai opportuni. Infatti, mentre si erano avuti interventi legislativi volti a riformare le attività musicali, cinematografiche e circensi e lo spettacolo viaggiante, il comparto dell'attività teatrale continuava a non essere oggetto di particolare attenzione normativa. Tanto per fare un brevissimo *memorandum*, ricordo che per le attività musicali, oltre alla normativa del 1967, era stata emanata anche una serie di decreti legislativi nel 1996 e nel 1998; inoltre, questa Commissione aveva approvato in sede referente un disegno di legge di riforma del settore musicale. Accorpata alla musica, da un punto di vista normativo, era la danza, anche se per questa era stata istituita un'apposita Commissione consultiva. Per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante sono stati poi presentati alcuni disegni di legge che inizieremo presto a discutere. Invece, per quanto riguarda le attività teatrali non era fino ad oggi prevista alcuna disciplina generale di rango legislativo. Naturalmente non è compito del Governo, né del Parlamento, stabilire quali contenuti debbano caratterizzare il teatro italiano. Guai se entrassimo in una prospettiva di dirigismo culturale secondo la quale il potere deve stabilire volta per volta contenuti e modalità espressive: quando nella storia ciò si è verificato si sono prodotti danni irreversibili al progresso delle arti e della cultura critica; l'attività intellettuale non può essere eteronoma ma deve essere autonoma e autoreferenziale. È però compito del legislatore, e quindi anche dell'Esecutivo, predisporre una serie di interventi atti a porre in essere strutture che valorizzino la produzione teatrale quali che siano i contenuti, quindi non privilegiando una forma di teatro rispetto ad un'altra ma creando strutture che incentivino, supportino, potenzino e valorizzino la produzione teatrale.

Questa è la finalità dei provvedimenti al nostro esame, naturalmente con riferimento specifico alla drammaturgia italiana contemporanea. Io non credo che le opere di Goldoni o Pirandello abbiano bisogno di incentivi per essere rappresentate in Italia e nel mondo. Non c'è sera in cui almeno un testo di Pirandello non sia rappresentato nel mondo; sarebbe quindi patetico un intervento legislativo volto a valorizzare le opere di Pirandello o di altri grandi autori del passato.

Per la drammaturgia italiana contemporanea abbiamo invece bisogno di un sostegno adeguato che garantisca lo sviluppo del teatro e la sua diffusione. Ecco la ragione per cui l'articolo 2 del disegno di legge n. 4176 stabilisce la necessità di porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo del teatro in tutte le sue diverse tradizioni, generi e forme, comprese quelle amatoriali, proprio per evitare un privilegio che sarebbe del tutto indebito a favore dell'una o dell'altra forma di attività teatrale.

Parimenti devono essere garantiti il rinnovo, anche questo autonomo, del linguaggio teatrale nonchè il rapporto e l'integrazione con le altre arti,

e così via. Ciò naturalmente significa promuovere la drammaturgia italiana contemporanea, ma anche le espressioni teatrali delle minoranze, proprio perché non vi sia un'unica voce ma un concerto ed una pluralità di voci, indispensabile per la crescita della dimensione artistica e del pensiero. Ciò significa rivolgere una particolare attenzione alla formazione. L'attività teatrale ha bisogno di una sua specifica formazione e il compito della normativa al nostro esame è proprio di garantire che tale formazione avvenga, evitando, anche attraverso l'individuazione di strutture particolari, che ancora una volta vi sia una sperequazione a favore delle regioni privilegiate rispetto a quelle meno privilegiate, quali, ad esempio, quelle meridionali. Mi riferisco a tutta quella serie di previsioni normative contenute nel disegno di legge n. 4176 volte a realizzare un raccordo con le regioni e gli enti locali per garantire e favorire la formazione, l'educazione e la promozione teatrale. Il disegno di legge in oggetto prevede (articolo 13) che tutto questo si possa realizzare con l'istituzione del Centro nazionale per il teatro, società per azioni che acquista personalità giuridica in virtù dell'atto costitutivo, e quindi in deroga all'articolo 2331 del codice civile, il quale dovrà costituire il centro di raccordo di tutte le attività teatrali. Tale Centro eredita quelli che storicamente sono stati i compiti dell'ETI (Ente teatrale italiano), subentrando ad esso nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, nonché in tutti gli spazi teatrali di sua competenza. Il compito di questo organismo è quello della promozione e della diffusione della cultura teatrale; opportunamente si usa l'espressione «cultura teatrale» e non meramente «opere teatrali», perché la cultura teatrale è composta da opere teatrali e da rappresentazioni. Il teatro viene pubblicato ma poi viene posto in essere in uno spazio, che costituisce appunto lo spazio teatrale; la *fictio* fa sì che, ad esempio, la rappresentazione delle vicende di Otello e di Desdemona o di Giulietta e Romeo avvenga nell'ambito di uno spazio convenzionale, che definiamo appunto spazio teatrale, spazio scenico.

Ma la cultura teatrale è anche una serie di pubblicazioni: le riviste del teatro.

Pertanto, questa normativa deve potenziare tutti gli strumenti di espressione della cultura teatrale; tutto viene subordinato alla finalità centrale, che, ripeto, non può che essere la promozione e la diffusione teatrale.

Sempre il disegno di legge in argomento individua tutte le modalità di funzionamento di questo Centro nazionale per il teatro e quindi gli organi (presidente, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, assemblea, direttore generale) e i compiti degli stessi, nonché i proventi e le modalità attraverso le quali esso viene posto in condizione di funzionare.

La necessità di evitare il finanziamento, magari involontario, di qualsiasi attività teatrale, anche la più rapsodica e velleitaria, ha indotto gli elaboratori di questa legge a sottolineare le caratteristiche di stabilità che devono caratterizzare l'attività teatrale sostenuta da fondi pubblici, individuando i principi attraverso i quali questa viene definita. Essi sono i seguenti: un rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tec-

nici e uno o più luoghi teatrali di una regione, oppure, in casi determinati, luoghi teatrali ubicati in regioni diverse; una produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale; la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, perseguendo il fine della continuazione e valorizzazione di un'alta tradizione culturale (nell'ambito cioè di quella funzione di supporto di cui parlavo prima, volta al potenziamento della cultura e non alla sua sostituzione dirigitica); la ricerca e la rappresentazione del patrimonio teatrale collegato a tradizioni linguistiche locali.

Quest'ultimo mi sembra un aspetto innovativo di tale disegno di legge, che vorrei porre in risalto. Troppe volte ci siamo sentiti irretiti da una prospettiva gerarchizzante secondo la quale la cultura era inevitabilmente la cultura d'*élite* e le altre culture potevano ricevere al massimo il sorriso condiscendente dell'intellettuale urbanocentrico, che guardava ad esse come forme variamente pittoresche di concessioni localistiche, forme di *divertissement* culturale non degno però di riconoscimento paritetico. Ovviamente questa visione gerarchizzante è del tutto contraddetta dalla consapevolezza della cultura critica contemporanea. Ben venga, quindi, un'attenzione anche alle espressioni teatrali che facciano riferimento e che abbiano collegamenti alle tradizioni linguistiche locali. Senza richiamare qui la *querelle* tra dialetti e lingue, vorrei ricordare che la polemica contro il dialetto, forma minore da disprezzare e da reprimere con la famigerata matita rosso-blu, appartiene per fortuna ad un'altra stagione politica e culturale, a parte la relatività della delimitazione rigorosa tra lingue e dialetti, essendo vari tutti i registri linguistici. Ad ogni modo, vi è la consapevolezza della ricchezza dei diversi registri linguistici e di ciò la legge si fa carico con questo esplicito riferimento a quelle forme teatrali collegate alle tradizioni linguistiche. Naturalmente, si tratta di individuare anche delle istituzioni teatrali che possano essere contraddistinte dalla qualifica di «teatro nazionale», mediante adeguato meccanismo di selezione, potenziamento e valorizzazione. L'individuazione di tali teatri nazionali è poi assoggettata all'approvazione del Ministro, che si ispira al principio di incentivare la fruizione di questo patrimonio culturale. C'è infine la preoccupazione di assicurare un collegamento internazionale: alcune istituzioni teatrali di particolare prestigio, sulla base ovviamente di ciò che hanno fatto e che vanno facendo, possono ottenere la qualifica di «teatri d'Europa». Il teatro d'Europa deve collaborare con analoghe istituzioni europee e deve curare la documentazione della cultura teatrale europea, ovviamente in un quadro di reciprocità, ad evitare forme, magari involontarie, di subalternità, per cui, ad esempio, noi incentiviamo forme teatrali di altri paesi in assenza però di un'analogha incentivazione delle forme teatrali italiane.

Si prevede inoltre che sia lo Stato che le regioni e le province riconoscano la funzione di interesse pubblico ad attività teatrali stabili in particolari settori della fruizione della cultura, e così si fa riferimento alla sperimentazione, al teatro per i ragazzi, alle forme di integrazione con altre arti, a tutti i teatri stabili che abbiano finalità culturali definite. In par-

ticolare, l'articolo 33 stabilisce che le regioni e gli enti locali propongano al Ministro un elenco di teatri cui attribuire questa qualifica; il Ministro, ravvisando la presenza di quelle specificità previste dalla legge, decide l'attribuzione. Ciò fa sì che possa essere ancora una volta valorizzato il ruolo di questi progetti culturali, elaborati anche in questo caso con cadenza triennale.

È poi sottolineata in questa normativa la funzione pubblica delle compagnie teatrali; esse si potranno organizzare – ed alcune lo sono già – in enti, associazioni o società di produzione teatrale, al fine di promuovere la circolazione sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo presso il pubblico di ogni età.

Infine, il Centro nazionale per il teatro, per realizzare le sue finalità, può individuare le residenze multidisciplinari, attraverso cui incentivare la permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale o di più teatri all'interno di un territorio definito con il limite delle due province confinanti, ciò al fine di individuare i contributi per le residenze da sostenere secondo quanto questa stessa normativa prevede. C'è quindi l'esigenza di riequilibrare l'offerta teatrale, nonchè di sottolineare le particolari valenze culturali dei vari progetti presentati dalle diverse compagnie. Questo del riequilibrio dell'offerta teatrale sarà, se utilizzato bene, uno degli strumenti per evitare che «piova sul bagnato», cioè che ancora una volta, secondo una tendenza che caratterizza purtroppo la società contemporanea, chi ha di più viene messo in condizioni di avere sempre di più mentre chi ha di meno viene messo in condizioni di avere sempre meno.

Dicevo che ci sono delle regioni privilegiate per tradizioni storiche complesse, tessuto socio-economico, eccetera. Non è qui il caso di aprire una discussione sulle motivazioni delle sperequazioni assolute che esistono nei vari territori del nostro paese, ma è indubbio che le regioni meridionali non beneficiano della presenza di teatri quali quelli dell'Emilia Romagna o della Toscana. Si tratta di storie diverse e di contesti socio-economici diversi, ed è proprio attraverso le residenze multidisciplinari o altri strumenti che si cercherà di avviare un riequilibrio.

Accanto al disegno di legge n. 4176, vorrei far presente che risulta parimenti assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 735 del senatore Servello, anch'esso recante norme in materia di teatro di prosa. Poichè contiene una delega al Governo, esso è tuttavia assegnato all'esame della Commissione in sede referente, atteso che l'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione prevede la procedura normale di esame e di approvazione da parte delle Camere per i disegni di legge di delegazione legislativa. Tuttavia, in considerazione dell'opportunità di avvalersi anche delle istanze contenute nel disegno di legge del senatore Servello, la Presidenza della Commissione potrebbe richiedere alla Presidenza del Senato una riassegnazione di tale disegno di legge in sede redigente per una sua conseguente congiunzione con i provvedimenti in titolo, ovviamente con l'impegno di espungere dal testo la parte incompatibile con la trattazione in sede redigente.

Va poi evidenziato che la ricchezza dell'espressione «forme teatrali» comprende anche gli artisti di strada. Teatro non significa solo teatri stabili come, ad esempio, l'Argentina o La Fenice, ma anche quelle rappresentazioni teatrali minute che si svolgono per strada; c'è infatti tutta una drammaturgia contemporanea, in particolare quella del teatro brechtiano, che assume come modello di estetica, per l'effetto di *Verfremdung*, proprio il cartellone di strada. Non occorre ricordare quanto il teatro di strada o la tradizione dei cantastorie abbiano influito sull'elaborazione dell'estetica teatrale e delle varie poetiche teatrali (ho già fatto un riferimento unico per tutti al teatro di Bertold Brecht). Ciò significa che la normativa proposta può coprire tutto questo ambito di attività che chiamiamo teatro, produzione teatrale, cultura teatrale nella ricchezza di tutte le sue articolazioni.

Si tratta dunque di un disegno di legge che presenta molti aspetti persuasivi e ci giunge in questo testo dalla Camera dei deputati. Sono però convinto che, dal momento che il nostro è un regime bicamerale, ognuno dei due rami del Parlamento abbia il diritto-dovere di intervenire sul testo che giunge dall'altra Camera. Analogo diritto ovviamente lo hanno i colleghi deputati, i quali lo utilizzano ampiamente ritenendo di apportare emendamenti migliorativi ai testi approvati dal Senato. È accaduto più volte, e penso accadrà ancora, che nostri testi, per quanto frutto di elaborazione sofferta – penso alla riforma universitaria, alla legge sui ricercatori universitari, eccetera – abbiano subito, una volta giunti alla Camera, interventi modificativi a volte notevoli, a volte radicali. Ora non è in un quadro di ripicca dell'una o dell'altra Camera – perché sarebbe patetico e indegno del ruolo di legislatore –, ma come componente di una delle due Camere del Parlamento italiano, che io penso che questa normativa possa essere oggetto di un'attenzione migliorativa.

Innanzitutto andrà prevista una «Casa degli autori» con funzione di formazione dell'autore contemporaneo attraverso laboratori teatrali, proprio per realizzare i fini di incentivazione della drammaturgia contemporanea.

Occorrerà poi individuare le modalità di collaborazione organica con autori teatrali.

Inoltre, il consiglio di amministrazione del Centro nazionale per il teatro, compreso il suo presidente, che poi sarà il motore di questa attività di promozione, deve essere indubbiamente scelto tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro, ma anche – andrà ulteriormente specificato – nel campo della conoscenza della drammaturgia italiana contemporanea. Si tratta infatti di valorizzare questa realtà ed è bene che chi viene chiamato a tale compito, oltre ad avere il requisito di un alto profilo culturale, non sia specialista di aree teatrali lontanissime nel tempo; qualsiasi impegno culturale è degno di rispetto ma qui si tratta di prendere delle iniziative finalizzate ad una promozione specifica e quindi occorrerà a mio avviso chiarire di volta in volta tutto ciò che potrà servire a realizzare meglio questo obiettivo.

Dopo questa relazione, che volge al termine, si aprirà la discussione generale, nel corso della quale altri suggerimenti potranno intervenire ed io li ascolterò con interesse.

Dovrà essere eliminata qualsiasi forma di «strabismo» normativo. Non può infatti avvenire che una legge stabilisca una norma e una successiva ne stabilisca un'altra incompatibile. Non è il caso qui di applicare una massima di alto valore etico che venne pronunciata con altre finalità: «Non sappia la destra cosa fa la sinistra». Ma, a parte questo specifico caso, la maggioranza e lo stesso Governo non possono provvedere in maniera diversa alle stesse realtà; mi riferisco al fatto che in altri precedenti provvedimenti legislativi si era già giunti ad una determinata formulazione, incompatibile con alcune disposizioni del disegno di legge n. 4176. Ho sollecitato un incontro tra i rappresentanti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affinché alcuni contenuti di questo disegno di legge che ci è giunto dalla Camera siano modificati alla luce del contenuto di provvedimenti analoghi nel frattempo varati dal Parlamento. Si tratta cioè di apportare alcuni ritocchi al fine di perseguire una maggiore coerenza ed eliminare alcuni «strabismi» normativi.

Ad ogni modo, penso che l'impianto complessivo di questa legge sia da condividere totalmente e che le finalità siano ampiamente condivisibili; si tratta dunque di predisporre idonei strumenti emendativi, al fine di un raggiungimento ottimale degli obiettivi che questa normativa intende perseguire. Sarà ovviamente responsabilità della Commissione condividere tali finalità nonché l'*iter* per raggiungerle ovvero elaborarne altre, ritenendole più adeguate.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA